



AZIONE CATTOLICA ITALIANA
REGIONE ECCLESIASTICA LIGURE

REGOLAMENTO REGIONALE

*approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 26 marzo 2011
modificato dal Consiglio Regionale nella seduta del 29 maggio 2022
ratificato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 25 giugno 2022*

Art. 1 - Il collegamento regionale

Nell'ambito della associazione nazionale di Azione Cattolica, con riferimento alla Regione ecclesiastica Conciliare Liguria, ai sensi dei vigenti Statuto nazionale e Regolamento nazionale dell'associazione, è istituito il Collegamento regionale.

Art. 2 - Organi del Collegamento regionale

Il collegamento regionale prevede i seguenti cinque organi:

- 1) il Consiglio Regionale
- 2) il Comitato dei Presidenti diocesani
- 3) la Delegazione regionale
- 4) il Delegato regionale
- 5) l'Assemblea regionale

Art. 3 - Il Consiglio regionale

- a. A norma comma 2 dell'art. 31 dello Statuto Nazionale il Consiglio regionale è formato dalle Presidenze e da un segretario per ciascuno dei Movimenti costituiti delle associazioni diocesane della Regione ecclesiastica Conciliare Liguria. Sono membri effettivi del Consiglio regionale il Delegato regionale, la delegazione regionale e i Consiglieri nazionali.
- b. Il Consiglio regionale si riunisce in seduta ordinaria di norma almeno una volta all'anno, su convocazione del Delegato regionale, che lo presiede. Le delibere assunte dal Consiglio regionale sono valide se alla votazione partecipa almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.
La convocazione del Consiglio regionale può essere richiesta da due Presidenze diocesane o da 12 Consiglieri regionali, per esaminare specifiche tematiche. La richiesta deve contenere la specificazione delle tematiche proposte e la loro motivazione.
- c. Unitamente alla convocazione della riunione del Consiglio regionale, il Delegato regionale, d'intesa con la delegazione regionale, invia l'ordine del giorno. Le Presidenze diocesane possono richiedere che vengano messi particolari specifici punti all'ordine del giorno.
- d. Il Consiglio regionale si può riunire per articolazioni. In tal caso la riunione è presieduta dai membri della delegazione regionale responsabili per quella articolazione. L'ordine del

giorno, unitamente ad eventuale materiale utile, deve essere inviato a tutti i membri del Consiglio regionale, con almeno 15 giorni di anticipo.

e. Alla scadenza del mandato il Consiglio regionale, su convocazione del Delegato regionale, si riunisce in seduta elettiva. In tale occasione il Consiglio procede alla elezione del Delegato regionale e della Delegazione regionale secondo le modalità indicate nell'art. 26 del Regolamento nazionale, definisce le linee di lavoro del Collegamento regionale, approva il documento finale dell'assemblea regionale.

f. La riunione del Consiglio regionale in seduta elettiva è valida se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum per la validità della riunione è necessario procedere ad una nuova convocazione del Consiglio regionale in seduta elettiva che deve avvenire entro un mese. (vedi art 26,4 del Reg. Naz.)

g. La Delegazione regionale, d'intesa con il Comitato dei Presidenti diocesani, predispone una lista di candidature per le cariche elettive. Tale lista può essere integrata con altre candidature in occasione dell'inizio della riunione elettiva del Consiglio. La presentazione di queste ulteriori candidature dovrà essere sottoscritta da almeno cinque delegati votanti.

All'inizio della riunione il Consiglio procede alla nomina della commissione elettorale e del presidente della commissione elettorale, su proposta della Delegazione regionale. La commissione elettorale è composta da almeno tre membri

h. La commissione elettorale ha le funzioni di

- verifica dei poteri elettorali dei delegati al Consiglio regionale elettivo, sulla base dei documenti forniti preventivamente dalle Presidenze diocesane,
- verifica del raggiungimento del numero legale per la validità della seduta e della votazione,
- raccolta e verifica delle candidature,
- formazione del seggio elettorale e spoglio delle schede.

i. Il Consiglio regionale procede innanzitutto alla elezione del Delegato regionale. In seguito, una volta eletto il Delegato regionale, procede alla elezione agli altri membri della delegazione regionale. (vedi art 26,5-26,6 del Reg naz.)

Art. 4 - il Comitato dei Presidenti diocesani

A norma comma 5 dell'art. 24 del Regolamento Nazionale, i Presidenti delle Associazioni diocesane della Regione ecclesiastica conciliare Liguria costituiscono il Comitato dei Presidenti diocesani.

Il Comitato dei Presidenti diocesani è convocato dal Delegato regionale, che lo presiede, di norma almeno *due* volte all'anno. Alle riunioni del Comitato dei Presidenti diocesani partecipano i membri della Delegazione regionale. Le delibere assunte dal Comitato dei Presidenti diocesani sono valide se alla votazione partecipa almeno la metà più uno dei membri del Comitato. Il Comitato dei Presidenti diocesani nomina il segretario e l'amministratore (cariche che possono essere assunte dalle stesse persone).

Art. 5 - la Delegazione regionale

a. La delegazione regionale della Liguria è composta dai membri eletti dal Consiglio regionale elettivo:

- *due membri*, cui compete la responsabilità del settore adulti
- *due membri*, cui compete la responsabilità del settore giovani

- *due membri*, cui compete la responsabilità dell'ACR
- il segretario
- l'amministratore
- un rappresentante del Movimento lavoratori
- un rappresentante del Movimento studenti.

Fanno inoltre parte della Delegazione regionale il sacerdote Assistente, nominato dalla Conferenza Episcopale ligure, e i sacerdoti Assistenti delle articolazioni (settori e movimenti).

La delegazione si riunisce su convocazione del Delegato regionale. Alle riunioni della delegazione possono partecipare i responsabili regionali di FUCI, MEIC e MIEAC o loro delegati.

Per quanto riguarda gli incarichi elettivi relativi alla delegazione regionale si richiamano espressamente gli articoli 9 e 10 del Regolamento nazionale.

- b. La delegazione regionale può promuovere la formazione di équipes regionali che coadiuvino i membri della Delegazione stessa, in particolare per quanto riguarda le proposte di attività da rivolgere alle articolazioni. La delegazione regionale può promuovere la formazione di commissioni di studio.

Art. 6 - il Delegato regionale

Il Delegato regionale presiede e coordina la delegazione regionale, il Consiglio regionale, il comitato presidenti diocesani e l'Assemblea regionale. A norma del vigente Statuto nazionale, è membro di diritto del Consiglio nazionale dell'associazione.

Il Delegato Regionale ha la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione Regionale, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e/o postali sui quali può delegare una terza persona ad operare su di essi. Può altresì richiedere carnet di assegni e carta di debito, o altre tipologie di carte.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, i membri eletti della Delegazione regionale individuano al proprio interno un Delegato regionale vicario che cura la ordinaria amministrazione. In tale evenienza, al più presto, la Delegazione regionale, previa consultazione con il Comitato dei presidenti diocesani, convoca il Consiglio regionale in seduta elettiva e si procede alla elezione del nuovo Delegato Regionale, il quale resterà in carica fino al completamento del mandato.

Art. 7 - Compiti della Delegazione Regionale.

Il Delegato regionale, coadiuvato dai membri della delegazione regionale,

- favorisce ed anima con specifiche iniziative il collegamento fra le associazioni diocesane della regione
- *cura* il collegamento fra le associazioni diocesane ed il livello nazionale
- cura l'attuazione delle delibere della Assemblea regionale e del Consiglio regionale
- progetta ed attua, anche in collaborazione con il comitato dei Presidenti diocesani, quelle iniziative associative (*soprattutto formative*) che coinvolgendo più Associazioni diocesane risultino più efficacemente gestite dal livello regionale
- promuove e cura la collaborazione con la Conferenza Episcopale Ligure

- promuove e cura i rapporti con le altre aggregazioni laicali presenti in regione e partecipa, attraverso un membro della Delegazione regionale specificamente designato, alla Consulta regionale delle aggregazioni laicali
- promuove e cura i rapporti con le istituzioni civili in ordine a quelle tematiche territoriali che coinvolgono le finalità proprie della associazione
- delibera il regolamento proprio della delegazione.

Art. 8 - L'Assemblea regionale

A norma dell'art. 24 del Regolamento Nazionale, l'Assemblea regionale è costituita dall'insieme dei Consigli diocesani di tutte le Associazioni diocesane della Regione conciliare.

L'Assemblea regionale può essere convocata dal Delegato Regionale, d'intesa con la Delegazione regionale e il Comitato Presidenti diocesani, per discutere e deliberare su questioni di particolare rilevanza.

L'Assemblea regionale è presieduta dal Delegato regionale.